

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 18-4534

Condizioni e termini in parziale sanatoria per il mantenimento dell'operatività per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14.09.09, n. 25-12129. Modifica alla DGR 31-7088 del 22.06.18. Aggiorn. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. delle linee di indirizzo per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari erogati nelle strutture residenziali di proprietà delle ASL mediante concessione dei servizi.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- con deliberazione n. 25-12129 del 14.09.2009 la Giunta regionale ha definito i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie, nonché del mantenimento dell'operatività per quelle non ancora in possesso di idoneo titolo autorizzativi, in relazione alle diverse situazioni in cui le stesse operano;
- il suddetto provvedimento prevedeva:
 - al punto 23/B) che i presidi pubblici e privati operanti secondo il cosiddetto regime di "mantenimento autorizzativo" di cui alla D.G.R. 38/1992 o di "registrazione", e quindi privi di titolo autorizzativo in relazione a una delle tipologie definite dalla D.G.R. n. 25/2009 stessa, eseguissero gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per le singole tipologie per acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento entro il 31.12.2013, pena la revoca del provvedimento in forza del quale operano;
 - al punto 23/C) che i presidi pubblici e privati con autorizzazione al funzionamento in regime transitorio come RSA o come RAF per anziani non autosufficienti, di cui alla D.G.R. 41-42433 del 1995, potessero presentare istanza di accreditamento unitamente a una dichiarazione d'impegno a produrre, entro il 31.10.2011 per i pubblici ed entro il 29.10.2010 per i privati, un progetto definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, da realizzarsi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa;
- con Deliberazioni n. 1-2730 del 18.10.2011 e n. 54-1035 del 09.02.2015, la Giunta Regionale ha prorogato i termini suddetti, successivamente uniformati per tutte le varie fattispecie nonché prorogati fino al 30.06.2019 con D.G.R. n. 85-3823 del 4 agosto 2016, prevedendo requisiti gestionali maggiori e migliorativi del servizio, per bilanciare la mancata piena adesione alle norme richieste, nonché a compensazione dei disagi subiti dagli ospiti a causa del protrarsi dei lavori;
- con D.G.R. n. 28-6724 del 06.04.2018, ad integrazione della suddetta D.G.R. 85/2016, sono state previste ulteriori casistiche per il mantenimento dell'operatività e, se del caso, dell'accreditamento, mantenendo comunque il termine del 30.06.2019 per la realizzazione dei lavori;
- con D.G.R. n. 3-954 del 31.01.2020, sono state indicate ulteriori condizioni per il mantenimento dell'operatività, fissando il termine del 31.12.2021 per la realizzazione dei lavori;
- ai sensi delle Deliberazioni suddette, la validità temporale delle verifiche di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relative agli interventi di alcune strutture con posti letto ricadenti nel punto 23B) della D.G.R. 25/2009, già rilasciate in deroga al 3%, coincide con i termini stabiliti dai suddetti provvedimenti per la realizzazione degli interventi.

Considerato che è stato chiesto alle Commissioni di Vigilanza delle ASL un aggiornamento circa gli adeguamenti da effettuarsi da parte delle strutture risultanti ancora nei regimi di cui ai punti 23B) e 23C) della D.G.R. 25/09, da cui risulta che molti presidi hanno terminato i lavori e hanno ottenuto la relativa autorizzazione al funzionamento o l'iter risulta in corso, ma restano ancora alcune strutture che non hanno terminato i lavori in quanto:

- la pandemia di Covid-19 ha comportato un aumento di costi relativi alla gestione ordinaria, con conseguente mancanza di risorse per i lavori di adeguamento;
- il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19 ha inciso oltre che sull'aspetto economico, anche su quello organizzativo, rendendo in alcuni casi impossibile la prosecuzione dei lavori già iniziati o comportando un rallentamento degli stessi;
- in alcuni casi la complessità e la dimensione dei lavori hanno comportato tempistiche più lunghe del previsto.

Preso atto, inoltre, che la situazione emergenziale ha ridotto l'operatività delle Commissioni di Vigilanza, causando un allungamento delle tempistiche per i procedimenti di verifica e autorizzazione.

Dato atto, pertanto, che allo stato attuale risultano ancora circa quindici strutture che necessitano di una proroga per terminare i lavori di adeguamento.

Preso atto che sussiste un interesse manifestato dai legali rappresentanti delle strutture a concludere i lavori di adeguamento dei presidi mantenendo l'operatività degli stessi e stante l'interesse pubblico di garantire la continuità del servizio, la cui interruzione, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19, potrebbe causare gravi conseguenze organizzative e territoriali, si ritiene opportuno prevedere un ulteriore termine per la conclusione dei lavori, mantenendo le limitazioni previste nell'allegato A della D.G.R. n. 3-954 del 31 gennaio 2020 a bilanciamento della mancata piena adesione delle strutture in questione alle norme richieste con riferimento agli ospiti e rispetto agli altri presidi che hanno portato a termine i lavori nei tempi previsti.

Ritenuto, pertanto, in parziale sanatoria della D.G.R. 3-954/2020 necessario:

- a) mantenere l'operatività dei suddetti presidi consentendo loro di terminare i lavori di messa a norma entro il 31.12.2022, purché ricadenti nelle situazioni e alle condizioni analiticamente declinate per le specifiche casistiche nell'Allegato A della D.G.R. n. 3-954 del 31 gennaio 2020;
- b) mantenere le limitazioni previste nell'allegato A della D.G.R. n. 3-954 del 31 gennaio 2020 e precisamente la sospensione di nuovi inserimenti relativamente ai posti letto ancora nei regimi di cui al punto 23B) della D.G.R. n. 25-12129/2009 e la sospensione dell'accreditamento dei posti letto in regime transitorio di cui all'art. 23C) della D.G.R. 25-12129/2009, fino all'ottenimento dell'autorizzazione in regime definitivo;
- c) stabilire che, al fine di assicurare un attento monitoraggio sull'andamento delle opere, i presidi dovranno comunicare al Settore Programmazione Socio Assistenziale e Socio Sanitaria, Standard dei servizi e qualità della Direzione regionale Sanità e Welfare e alla Commissione di Vigilanza dell'ASL competente per territorio tramite PEC con cadenza trimestrale – dunque entro il 31 marzo 2022, il 30 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 – gli aggiornamenti sull'andamento dei lavori;
- d) stabilire che le Commissioni di Vigilanza, anche in base alle comunicazioni di cui al suddetto punto c), per le strutture di cui ai punti 23B) e 23C) della D.G.R. 25-12129/2009 per le quali non è stato presentato il progetto per l'adeguamento, né il cronoprogramma per la realizzazione dello stesso, verificata l'impossibilità di acquisire una autorizzazione al funzionamento in regime definitivo, dovranno procedere alla revoca del titolo in base al quale oggi operano;
- e) stabilire che la validità temporale delle verifiche di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relative agli interventi di alcune strutture con posti letto ricadenti nel

punto 23B) della D.G.R. 25/2009, rilasciate in deroga al 3%, coincide con il termine previsto dal presente provvedimento.

Rilevato, altresì, che le situazioni sopra descritte (l'effetto della pandemia di Covid-19 e il relativo aumento di costi relativi alla gestione ordinaria, le difficoltà nell'iniziare o completare le opere di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture, la mancanza di risorse da dedicare a queste attività straordinarie di manutenzione) hanno influito non solo sui presidi di cui al punto 23) della D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009 ma anche sulle strutture di proprietà e in gestione delle ASL, strutture che spesso necessitano di lavori strutturali, la cui esecuzione da parte delle Aziende sanitarie risulta complessa e che perciò realizzano accordi con altri Enti locali.

Dato atto che con D.G.R. n. 29-5369 del 21.02.2013 la Giunta regionale ha promosso, per lo svolgimento delle attività di gestione delle strutture residenziali di proprietà delle ASL, l'esternalizzazione nella forma del contracting-out mediante concessione dei servizi, aggiornando poi con la D.G.R. n. 31-7088 del 22.06.2018 le linee di indirizzo alla luce del sopravvenuto D.Lgs. 50/2016, stabilendo in particolare una durata massima della concessione di 15 anni.

Considerato che:

- le ASL possono realizzare tramite Accordi di programma una gestione collaborativa con altri enti pubblici delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, prevedendo l'esternalizzazione delle attività a società private;
- questi accordi spesso includono delle clausole riguardanti la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture a carico del concessionario;
- il limite di durata massima di 15 anni indicato dalla D.G.R. n. 31-7088 del 22.06.2018 risulta non adeguato all'oggetto di tali accordi, che spesso richiedono da parte del concessionario un investimento importante nelle opere di ammodernamento delle strutture, che necessita di una congrua durata del contratto;
- occorre tenere conto degli effetti applicativi del disposto dell'art. 168 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non fissa una durata massima e che comunque prevede per le concessioni ultraquinquennali che il periodo di efficacia non possa essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario.

Ritenuto pertanto opportuno, esclusivamente in riferimento agli Accordi di programma per lo svolgimento delle attività di gestione delle strutture residenziali di proprietà delle ASL, modificare la D.G.R. del 22 giugno 2018, n. 31-7088, laddove prevede che la concessione, sia nel caso abbia ad oggetto solo servizi sia servizi e lavori, non può avere durata superiore a 15 anni, prevedendo che la durata delle concessioni ultraquinquennali non possa essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.

vista la L.R. 08.01.2004, n. 1

vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009

vista la D.G.R. 46-528 del 04.08.2010

vista la D.G.R. n. 1-2730 del 18.10.2011

vista la D.G.R. n. 54-1035 del 09.02.2015

visto il DM 19 marzo 2015

visto il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

vista la D.G.R. n. 85-3823 del 04.08.2016

vista la D.G.R. n. 28-6724 del 06.04.2018

vista la D.G.R. n. 31-7088 del 22 giugno 2018

vista la D.G.R. n. 3-954 del 31 gennaio 2020;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge,

attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

delibera

1. di fissare al 31.12.2022 in parziale sanatoria della D.G.R. 3-954/2020 il termine per la conclusione dei lavori, necessari per il mantenimento dell'operatività dei presidi residenziali, di cui al punto 23) della D.G.R. 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i., per il conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo, consentendo fino ad allora il mantenimento dell'operatività alle condizioni definite per le specifiche casistiche nell'allegato A della D.G.R. n. 3-954 del 31 gennaio 2020;
2. di dare atto che sono mantenute le limitazioni previste nell'allegato A della D.G.R. n. 3-954 del 31 gennaio 2020 e precisamente la sospensione di nuovi inserimenti relativamente ai posti letto ancora nei regimi di cui al punto 23B) della D.G.R. n. 25-12129/2009 e la sospensione dell'accreditamento dei posti letto in regime transitorio di cui all'art. 23C) della D.G.R. 25-12129/2009, fino all'ottenimento dell'autorizzazione in regime definitivo;
3. di stabilire che, al fine di assicurare un attento monitoraggio sull'andamento delle opere, i titolari dell'autorizzazione dei presidi dovranno comunicare al Settore Programmazione Socio Assistenziale e Socio Sanitaria, Standard dei servizi e qualità della Direzione regionale Sanità e Welfare e alla Commissione di Vigilanza dell'ASL competente per territorio, con cadenza trimestrale – entro il 31 marzo 2022, il 30 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 – gli aggiornamenti sull'andamento dei lavori;
4. di stabilire che le Commissioni di Vigilanza, anche in base alle comunicazioni di cui al suddetto punto 3), per le strutture di cui ai punti 23B) e 23C) della D.G.R. 25-12129/2009 per le quali non è stato presentato il progetto per l'adeguamento, né il cronoprogramma per la realizzazione

dello stesso, verificata l'impossibilità di acquisire una autorizzazione al funzionamento in regime definitivo, dovranno procedere alla revoca del titolo;

5. di fissare al 31.12.2022 la validità temporale delle verifiche di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relative agli interventi di quelle strutture con posti letto ricadenti nel punto 23B) della D.G.R. 25/2009 già rilasciate in deroga al 3%;
6. di dare atto che per tutto quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento si applica la D.G.R. n. 85-3823 del 04.08.2016 avente ad oggetto "Criteri per il mantenimento dell'operatività e dell'accreditamento per i presidi residenziali di cui al punto 23) della D.G.R. 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo";
7. di modificare la D.G.R. n. 31-7088 del 22 giugno 2018, laddove prevede che la concessione, sia nel caso abbia ad oggetto solo servizi sia servizi e lavori, non possa avere durata superiore a 15 anni, con la seguente previsione:
"esclusivamente in riferimento agli Accordi di programma per lo svolgimento delle attività di gestione delle strutture residenziali di proprietà delle ASL, per le concessioni ultraquinquennali la durata della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario."
8. di dare atto che Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)